

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1690

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAINARDI FAVA, BENEVELLI, BARBERA, BERNASCONI, BERTONE, BIANCHI BERETTA, BOSELLI, BRUZZANI, CAPECCHI, CECI BONIFAZI, COLOMBINI, DIGNANI GRIMALDI, FACHIN SCHIAVI, FRACCHIA, FRANCESE, GRILLI, LO CASCIO GALANTE, MASINI, MONTANARI FORNARI, PALMIERI, PELLEGATTI, SAMÀ, SANNA, TAGLIABUE, SANNELLA

Presentata il 15 ottobre 1987

Norme di indirizzo per la qualificazione sanitaria e la valorizzazione del termalismo e per il trasferimento alle regioni e l'ulteriore destinazione agli enti locali delle aziende e stabilimenti termali già facenti capo al disciolto EAGAT e all'INPS

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale, ha determinato una situazione completamente nuova per le attività e le strutture che gravitano attorno al sistema termale. Infatti con la riforma sanitaria le prestazioni termali sono entrate a far parte delle prestazioni sanitarie che secondo i piani sanitari nazionali e regionali devono essere erogate dal servizio sanitario nazionale.

È stato così definito un ruolo nuovo e organico del termalismo terapeutico nell'attività di tutela globale della salute dei cittadini. Tale situazione, che ha creato

per tutto il settore del termalismo condizioni completamente nuove, determina l'esigenza di un rapporto diverso tra gli stabilimenti e le aziende termali con la complessiva realtà delle strutture sanitarie. Il nuovo ruolo assegnato dalla legge di riforma sanitaria al termalismo terapeutico, riconosciuto quale strumento importante per l'erogazione di prestazioni sanitarie preventive, curative o riabilitative, impone una trasformazione dell'assetto delle strutture termali pubbliche e private coerente con l'assetto territoriale del servizio sanitario.

Questa nuova situazione, in una materia già assegnata alla competenza delle

regioni e dei comuni, rende necessario un intervento legislativo dello Stato che, senza intaccare le funzioni trasferite a livello locale, si ponga come punto di riferimento unitario per l'esercizio di tali funzioni e sappia delineare un disegno organico non soltanto per quanto attiene alla normativa e alla programmazione sanitaria, ma anche per altri aspetti niente affatto secondari per lo sviluppo del termalismo.

È perciò indispensabile che atti di programmazione sanitaria siano accompagnati da piani di intervento idonei a garantire la tutela ambientale dei territori termali e lo sviluppo dell'organizzazione del turismo e del tempo libero delle zone di insediamento termale.

Inoltre l'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede il trasferimento ai comuni degli stabilimenti termali pubblici, compresi gli stabilimenti termali INPS, secondo l'impostazione globale della legge di riforma sanitaria che assegna al governo dei comuni tutte le strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale.

Invero il trasferimento agli enti locali delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT era stato previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e confermato dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641, che prevedeva le modalità di trasferimento di tali aziende rinviando alla legge di riforma sanitaria la precisazione dei tempi nei quali tale trasferimento sarebbe dovuto avvenire.

Malgrado siano passati ormai quasi dieci anni dall'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio sanitario nazionale e oltre sette anni dal termine stabilito nell'articolo 36 per il trasferimento delle aziende, non si è finora provveduto a emanare le norme previste dall'articolo 36. Al contrario, disegni di legge presentati recentemente tendono a modificare sostanzialmente le previsioni della riforma sanitaria in materia di assetto delle strutture pubbliche.

È in atto dunque un tentativo di modificazione e di sconvolgimento della impostazione data dalla legge di riforma al

settore termale prima di darle piena attuazione.

Tale atteggiamento, per altro, non è relativo solo al settore termale, ma anche a più larghi settori di attività del servizio sanitario nazionale.

Nello stesso settore del termalismo terapeutico si è inoltre recentemente prodotta da parte del Governo una costante azione di tentativi di separazione della attività termale dal resto dell'attività sanitaria. Basti pensare alla introduzione di *tickets* sanitari che ha fortemente penalizzato il settore con risvolti negativi su tutta la economia dei centri termali. Né tutto il complesso della normativa di indirizzo e di coordinamento per l'attività legislativa regionale che avrebbe dovuto far seguito all'articolo 36 della riforma è stato finora emanato dagli organi governativi.

Con la presente proposta di legge non si può certamente colmare tale vuoto legislativo o i ritardi che si sono avuti fino ad ora nella azione governativa, ma si vuole, nel rispetto dei principi dettati dalla legge di riforma sanitaria, delineare una normativa quadro che consenta di procedere alla riorganizzazione, alla riqualificazione e al rilancio di importanti aziende termali pubbliche e che, nello stesso tempo, avvii un processo globale e coordinato di sviluppo e di valorizzazione delle attività termali pubbliche e private.

In questo quadro, il trasferimento delle società e degli stabilimenti pubblici alle regioni per la successiva attribuzione ai comuni è anzi condizione indispensabile, da un lato, per determinare la riqualificazione sanitaria degli stabilimenti termali e, dall'altro, per realizzare il pieno interesse e l'indispensabile impegno delle comunità locali nel governare lo sviluppo delle attività turistiche connesse alle attività sanitarie.

Le regioni e i comuni sono fino in fondo consapevoli dell'importanza delle aziende termali che gravano nel territorio di loro competenza e sono in grado di dotarsi di tutti gli strumenti indispensabili al governo e allo sviluppo delle stesse. Né, si è ricordato, una corretta applicazione dell'articolo 36 contrasta con

tale obiettivo. Infatti le leggi regionali potranno prevedere per le aziende termali le forme di gestione che riterranno più idonee al raggiungimento di obiettivi di sviluppo del termalismo, al tempo stesso individuando forme di integrazione diretta e indiretta tra l'attività delle unità sanitarie locali e le attività degli stabilimenti termali.

È indispensabile però che contestualmente vengano fissate alcune norme di indirizzo che impegnino il Governo e le regioni, ciascuno per la propria parte di competenza, ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad uno sviluppo coordinato e globale del termalismo. Si ritiene pertanto necessario che la stessa legge che disciplina il trasferimento alle regioni e ai comuni della parte più cospicua delle aziende termali pubbliche preveda anche alcune norme di riferimento per l'attività del Governo e delle regioni nel campo della emanazione dei provvedimenti interessanti il settore. I parametri di classificazione degli stabilimenti termali, le tipologie costruttive ed organizzative degli stessi, i requisiti di formazione professionale del personale addetto, la normativa di tutela ambientale e idrogeologica dei bacini termali sono punti di riferimento senza i quali è impensabile realizzare un serio e qualificato assetto degli stabilimenti termali pubblici e privati e conseguentemente un processo di corretto sviluppo delle attività termali in generale. Le stesse valutazioni debbono farsi per quanto riguarda la non più rinviabile scelta di avviare, ai fini di ricerca e di informazione scientifica, piani di rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle terapie termali.

Nello stesso tempo non è più rinviabile le individuazione di un momento organizzato di indagine, di coordinamento e di consulenza a livello nazionale e regionale per quanto concerne le attività di promozione e di programmazione dello sviluppo dei territori termali.

La presente proposta di legge tenta, pertanto, di regolamentare, nel momento in cui si procede al trasferimento di una

parte importantissima del termalismo nazionale alle regioni e ai comuni, quel minimo quadro di riferimento di cui tutto il settore termale sente la necessità per realizzare la qualificazione degli stabilimenti e la valorizzazione sanitaria delle attività termali già sanciti dalla legge di riforma sanitaria.

Articolo 1. — L'articolo 1 individua, come imprescindibile intervento per lo sviluppo del settore, un piano di valorizzazione del patrimonio idrotermale espressivo degli indirizzi nazionali in materia e in grado di attivare meccanismi di incentivazione alla salvaguardia degli ambienti e al miglioramento delle strutture minerarie, sanitarie e ricettive.

Articolo 2. — L'articolo 2 prevede il trasferimento alle regioni delle aziende termali facenti capo all'EAGAT, in attuazione alla legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

Articolo 3. — L'articolo 3 pone l'esigenza di prevedere all'interno del piano sanitario nazionale dei programmi per la utilizzazione delle strutture delle aziende termali, pubbliche e private, come presidi alternativi e complementari alle tradizionali strutture di ricovero ospedaliero in particolare per il trattamento riabilitativo delle patologie invalidanti.

Articolo 4. — Nel comma 1 si prevede che il Ministro della sanità, sulla base della competenza dello Stato in materia di riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, definisca, ai fini di una corretta informazione scientifica e di una corretta fruizione dell'assistenza termale, le caratteristiche terapeutiche delle singole acque e delle applicazioni termali relative.

Nel comma 2, ai medesimi fini di riqualificazione e valorizzazione delle attività termali, è previsto che, come per altri settori di attività sanitaria, vengano definiti nell'ambito del piano sanitario nazionale, piani di rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle applicazioni termali.

Articolo 5. — Il comma 1 stabilisce che le prestazioni termali siano integrate con

tutte le altre attività sanitarie provvedendo nel contempo che tale integrazione si realizzi sulla base dei contenuti e delle indicazioni di specifici programmi individuati nei piani regionali e nazionali.

Il comma 2, ribadendo la competenza delle regioni nella definizione legislativa in materia di struttura sanitaria termale e di programmazione urbanistica, richiama l'impegno del Governo ad emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, un atto di indirizzo e di coordinamento per la regolamentazione dei parametri di classificazione degli stabilimenti termali, delle tipologie costruttive e organizzative degli stessi, dei requisiti di formazione professionale del personale addetto ai medesimi.

Articolo 6. — Nel comma 1 si prevede la costituzione di un comitato tecnico consultivo per lo sviluppo del termalismo con compiti consultivi per tutti gli enti preposti al governo e alla programmazione delle attività connesse al termalismo.

Nel comma 2 si stabilisce che detto comitato è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto da tutte le istanze istituzionali e sociali interessate al settore del termalismo e cioè da rappresentanti delle regioni, dei Ministeri della sanità e del turismo, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e delle associazioni sindacali delle aziende termali.

Articolo 7. — Si prevede la costituzione di un comitato medico scientifico per lo studio e l'aggiornamento delle proprietà terapeutiche delle acque termali sotto la egida dell'istituto superiore di sanità, per garantire una corretta fruizione delle cure termali.

Articolo 8. — Stabilisce al comma 1 la cessazione delle funzioni del comitato di cui al secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* della legge n. 641 del 1978 e il trasferimento alle regioni delle partecipazioni azionarie delle società già inquadrate nel disciolto EAGAT.

Nel comma 2 si prevedono i termini di presentazione delle consegne e di un completo rendiconto delle proprie attività da parte del comitato cessato a un nuovo comitato che si deve occupare della liqui-

dazione e del trasferimento delle società alle regioni.

Articolo 9. — Nell'articolo si stabilisce la composizione del nuovo comitato di liquidazione e di trasferimento, prevedendo la stessa a maggioranza regionale.

Articolo 10. — Prevede che il nuovo comitato, entro termini determinati, provveda a ripianare le perdite sussistenti per ciascuna società e a conferire alle società stesse quanto ritenuto necessario per il risanamento economico finanziario.

È parimenti previsto il trasferimento alla regione Campania e alla regione Puglia dei beni, del personale e delle partecipazioni azionarie relative al Centro idrico tarantino-campano in relazione alla dislocazione dei beni e del personale medesimo.

Infine, il nuovo comitato, come è stabilito nello stesso articolo, provvede al trasferimento dei pacchetti azionari delle società che gestiscono aziende termali, già inquadrate nel disciolto EAGAT, alle regioni e alla provincia autonoma di Bolzano, secondo la loro ubicazione territoriale, ed a regolare il passaggio alle regioni degli stabilimenti termali dell'INPS.

Nel comma 2 si stabilisce che ai lavori del comitato partecipa un rappresentante per ciascun comune sede delle aziende termali dell'ex EAGAT designato dal sindaco.

Articolo 11. — Nell'articolo si disciplinano le modalità e i termini con cui il nuovo comitato provvede al ripianamento delle perdite e al risanamento delle aziende, attraverso la predisposizione di un apposito programma di intervento da sottoporre all'approvazione del CIPE.

Articolo 12. — Nel comma 1 si stabiliscono le modalità del nuovo assetto azionario delle società termali e nel comma 2 vengono determinati alcuni criteri cui dovranno attenersi le regioni nello svolgimento dei compiti di integrazione dell'attività termale con l'attività sanitaria nonché le regole riguardanti la gestione delle aziende.

Articolo 13. — Vengono dettate norme per l'utilizzazione del personale degli stabilimenti e delle società disciolte o trasferite.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo e con il Ministro dell'ambiente, adotta un piano di valorizzazione del patrimonio idro-termale in conformità agli obiettivi della programmazione socio-economica nazionale.

2. Tale piano contiene indirizzi per lo sviluppo delle attività idro-termali e delle attività ad esse complementari; per la formazione e la promozione in Italia e all'estero delle nostre stazioni termali, nel rispetto di quanto stabilito a norma della lettera *t*) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; per la utilizzazione più corretta e vantaggiosa sotto il profilo sociale. Il piano inoltre prevede l'assegnazione alle regioni di specifici finanziamenti per la concessione di incentivi agli enti pubblici e a privati diretti:

a) alle opere di salvaguardia ambientale e dei bacini termali del territorio dei comuni sedi di attività termali;

b) a favorire ricerche e studi idrogeologici per la salvaguardia e il rinvenimento di falde acquifere idro-termali;

c) a realizzare nuove captazioni e a migliorare gli impianti e le opere di adduzione esistenti;

d) alla costruzione e all'ammodernamento delle strutture sanitarie degli stabilimenti termali;

e) alla realizzazione e alla ristrutturazione di impianti ricettivi, ricreativi, sportivi, annessi alle strutture termali.

ART. 2.

1. In attuazione dei commi quarto e quinto dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 sono trasferite alle

regioni, per la successiva attribuzione ai comuni, le aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT.

ART. 3.

1. Il piano sanitario nazionale, nel quadro degli obiettivi di cui alla lettera *a*) dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede indirizzi per la programmazione regionale, per la più funzionale utilizzazione delle strutture termali pubbliche e private, in particolare nel settore della prevenzione e della riabilitazione delle patologie invalidanti, nei casi in cui risulti validamente sostitutiva di trattamenti farmacologici e di ricoveri di tipo ospedaliero.

ART. 4.

1. Nell'ambito delle funzioni di cui alla lettera *t*) dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, in relazione alle proprietà minerali e termali delle acque e alle classificazioni definite dalle regioni per ciascun stabilimento termale, individua le caratteristiche terapeutiche delle singole acque e le indicazioni terapeutiche delle prestazioni idrotermali erogate dai singoli stabilimenti, anche al fine di fornire ai presidi e servizi delle unità sanitarie locali l'informazione necessaria alla corretta fruizione dell'assistenza termale e all'integrazione delle prestazioni termali con le altre prestazioni sanitarie.

2. Nell'ambito dei programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche di cui all'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, vengono definiti piani di rilevazione delle informazioni relative alle patologie trattate negli stabilimenti termali e degli effetti terapeutici delle terapie termali.

ART. 5.

1. I comuni, singoli o associati, e le comunità montane promuovono la inte-

grazione delle attività di assistenza termale con le altre attività sanitarie preventive, curative e riabilitative nell'ambito delle previsioni dei piani sanitari nazionali e regionali.

2. Fermo restando quanto previsto dal primo comma dell'articolo 13 e dalla lettera *b*) del secondo comma dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a norma del secondo comma dell'articolo 5 della stessa legge, il Ministro della sanità, sentite le regioni interessate, provvede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare norme concernenti:

a) i parametri di classificazione degli stabilimenti termali;

b) le tipologie costruttive ed organizzative per gli stabilimenti termali;

c) i requisiti di formazione professionale del personale addetto alle prestazioni erogate negli stabilimenti termali.

3. Le regioni predispongono una apposita normativa riguardante in particolare la dotazione di *standard* urbanistici e la tipologia degli insediamenti produttivi tenendo conto delle caratteristiche termali delle zone.

ART. 6.

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso il Ministero della sanità il comitato tecnico per il termalismo.

2. Il comitato, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, è presieduto dal Ministro della sanità o suo delegato, ed è composto da rappresentanti dei Ministeri della sanità, del turismo e dello spettacolo e dell'ambiente, dalle regioni, dall'ANCI e dalle associazioni rappresentative delle aziende termali.

3. Il comitato svolge funzioni consultive e di proposta sugli interventi per lo sviluppo dei territori e delle attività termali, sulla definizione dei relativi strumenti di programmazione e sulle attività di coordinamento delle iniziative nel settore.

4. Entro il termine di cui al comma 1 il comitato di cui all'articolo 5 della legge 4 maggio 1983, n. 168, presentate le valutazioni di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, è sciolto.

ART. 7.

1. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, degli Istituti universitari e di ricerca, predispone aggiornamenti scientifici sulle proprietà terapeutiche delle acque termali nel quadro della prevenzione, cura e riabilitazione.

ART. 8.

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comitato di cui all'articolo 4 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267, cessa di svolgere le funzioni attribuitegli dal secondo comma dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641.

2. Entro il medesimo termine il comitato di cui al comma 1 è tenuto ad effettuare le consegne ed un completo rendiconto delle proprie attività al presidente del comitato di liquidazione e trasferimento di cui all'articolo 9.

ART. 9.

1. Entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene nominato il comitato di liquidazione e trasferimento delle aziende termali già facenti capo al disciolto EAGAT e degli stabilimenti termali di proprietà dell'INPS alle regioni.

2. Il comitato è composto da:

a) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di presidente:

b) un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

c) un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

e) un rappresentante del Ministero della sanità;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

g) otto rappresentanti delle regioni e uno della provincia autonoma di Bolzano designati dalle regioni interessate e dalla provincia autonoma di Bolzano;

h) due rappresentanti della Corte dei conti.

3. Ai lavori del comitato è invitato il sindaco, o un suo delegato, di ciascun comune sede delle aziende termali.

ART. 10.

1. Il comitato di cui all'articolo 9 cura l'accertamento della situazione economico-finanziaria delle singole società a partecipazione statale e degli stabilimenti dell'INPS sulla base degli atti predisposti dai rispettivi organi statutari, e provvede:

a) a ripianare le perdite sussistenti per ciascuna società;

b) a conferire alle società stesse in conto aumento capitale quanto ritenuto necessario ai fini del loro risanamento economico e finanziario, anche in relazione alle proposte presentate dagli organi statutari delle singole società;

c) a trasferire alla regione Campania le partecipazioni azionarie relative al Centro ittico tarantino-campano S.p.a. previo scorporo dei beni, dei rapporti giuridici e del personale di detta società ubicati nella regione Puglia e a trasferire alla regione Puglia partecipazioni azionarie relative alla società di nuova costituzione;

d) a trasferire, all'atto di entrata in vigore delle leggi regionali di cui all'articolo 12, alle regioni nel cui territorio sono ubicate le aziende termali e, per il Trentino-Alto Adige, alla provincia autonoma di Bolzano, delle azioni gestite dall'EFIM delle società indicate nell'allegata tabella A;

e) a regolare con le regioni i rapporti derivanti dal trasferimento degli stabilimenti termali già in proprietà dell'INPS, elencati nella tabella B annessa alla presente legge.

2. A tutti i lavori del comitato partecipa un rappresentante di ciascun comune sede delle aziende termali designato dal sindaco.

3. Il comitato cessa le sue funzioni ed è sciolto al compimento delle attività di cui al comma 1.

ART. 11.

1. Ai fini della realizzazione delle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 10 il comitato di liquidazione e di trasferimento, di cui all'articolo 9, entro 90 giorni dalla sua costituzione, sottopone un apposito programma al CIPE il quale si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione.

2. Sulla base delle deliberazioni del CIPE viene disposta la liquidazione delle somme eventualmente necessarie alla realizzazione del programma approvato.

ART. 12.

1. Le regioni e la provincia autonoma di Bolzano provvedono con legge:

a) al conferimento a titolo gratuito al comune in cui ha sede lo stabilimento termale, di una quota azionaria non inferiore al 51 per cento del pacchetto delle singole aziende;

b) al mantenimento alla regione stessa di una quota azionaria delle singole aziende non superiore al 49 per cento.

2. La quota eventualmente non mantenuta dalle regioni è conferita ad enti pubblici e privati operanti nel settore economico turistico e termale e a singoli cittadini a titolo oneroso.

3. Le regioni dettano criteri per la integrazione dell'attività sanitaria delle aziende e stabilimenti termali con l'attività delle strutture del Servizio sanitario nazionale, in particolare prevedono:

a) il convenzionamento delle aziende in applicazione dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) la gestione delle aziende improntata ai criteri di economicità;

c) le forme di designazione degli organi statutari improntate a criteri di professionalità.

ART. 13.

1. Il presidente del comitato di liquidazione e trasferimento, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, dispone il passaggio all'EFIM, all'IRI e all'ENI del personale in servizio presso il disciolto EAGAT in corrispondenti posizioni funzionali.

2. Al predetto personale si applica, dalla data di trasferimento, il contratto di lavoro della società di destinazione.

3. Il personale in servizio presso le aziende e stabilimenti termali trasferiti alle regioni è trasferito alle nuove gestioni costituite dalle medesime regioni in corrispondente posizione funzionale.

TABELLA A (articolo 10, lettera d)

SOCIETÀ GIÀ INQUADRATE NELL'EAGAT DA TRASFERIRE
ALLE REGIONI ED ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO*Alla regione Piemonte:*

Terme di Acqui spa – Acqui Terme (Alessandria).

Alla regione Lombardia:

Terme di Salice spa – Salice Terme (Pavia).

Alla provincia autonoma di Bolzano:

Società azionaria lavorazione valorizzazione acque radioattive (SALVAR) spa – Merano (Bolzano).

Alla regione Veneto:

Fonti della Salute di Recoaro spa – Recoaro Terme (Vicenza).

Alla regione Emilia-Romagna:

Terme di Castrocaro spa – Castrocaro Terme (Forlì);

Terme di Salsomaggiore spa – Salsomaggiore (Parma).

Alla regione Toscana:

Terme di Casciana spa – Casciana Terme (Pisa);

Terme di Chianciano spa – Via Crescenzo 48, Roma;

Terme di Montecatini spa – Via Margutta 19, Roma.

Alla regione Campania:

Società napoletana per le terme di Agnano spa – Agnano Terme (Napoli);

Società immobiliare nuove terme di Castellammare di Stabia spa – Castellammare di Stabia (Napoli);

Spa Terme Stabiane – Castellammare di Stabia (Napoli);

Società valorizzazione idroterapia radioattività Ischia – Lacco VIRIL spa – Via Veneto 74, Roma.

Alla regione Puglia:

Terme di Santa Cesarea spa – Santa Cesarea Terme (Lecce).

Alla regione Calabria:

Terme Sibarite spa – Cassano Jonio (Cosenza).

TABELLA B (articolo 10, lettera e)

ISTITUTI TERMALI DI PROPRIETÀ
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Alla regione Emilia-Romagna:

Istituto Giacomo Tomasini — Salsomaggiore (Parma);

Istituto Gerolamo Mercuriali — Fratta Terme (Forlì).

Alla regione Veneto:

Istituto Pietro D'Afano — Battaglia (Padova).

Alla regione Toscana:

Istituto Domenico Barduzzi — S. Giuliano (Pisa).

Alla regione Lazio:

Istituto Terme dei Lavoratori — Viterbo.